

Gentile Collega,

prosegue l'invio dell'**Informatore Giuridico dell'Ordine degli Avvocati di Roma**, il servizio gratuito di informazione giuridica, realizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Italia.

L'Ordine degli Avvocati di Roma, settimanalmente, ti invierà nella casella di posta elettronica:

- le principali novità normative
- la rassegna della giurisprudenza più significativa, di legittimità e di merito
- l'Osservatorio dei lavori parlamentari.

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.

Il Consigliere Segretario	Il Consigliere Tesoriere	Il Presidente
Pietro Di Tosto	Antonino Galletti	Mauro Vaglio

Ultimissime

Appalti pubblici: requisiti speciali di partecipazione e quote di partecipazione al RTI

La ragione di esclusione ex art. 80, comma 5, lettera c), primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, non è la risoluzione contrattuale in sé, tra l'altro configurata solo come una delle fattispecie possibili, ma la commissione di gravi illeciti professionali che minano l'affidabilità e l'integrità del concorrente, dalla norma individuati come significative carenze di esecuzione di un precedente contratto pubblico. Pertanto, a rilevare non è un atto giuridico, quale la decisione autoritativa di risoluzione, né le vicende a questa connesse – ipotesi transattive o successivi affidamenti – ma il fatto giuridico dell'inadempimento significativo, rispetto al quale l'effetto solutorio si limita a qualificare la gravità, ponendosi come ragione impeditiva della prosecuzione di quello specifico rapporto contrattuale (*Tar Campania, sez. I, sentenza 14 giugno 2017, n. 3279*).

Archiviazione per tenuità del fatto: se rispettato il contraddittorio niente ricorso in Cassazione

Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, quando siano rispettate le previsioni in tema di contraddittorio fra le parti dettate dall'art. 411, comma 1-bis, c.p.p., non è ricorribile in Cassazione (*sentenza 20 giugno 2017, n. 30685*).

L'apparenza è necessaria per l'usucapione della servitù

Con sentenza n. 15843 del 26 giugno 2017, la Corte di Cassazione conferma il proprio

Osservatorio parlamentare



Legge annuale per il mercato e la concorrenza

Atto Camera: 3012-B
Legge annuale per il
mercato e la concorrenza
lter 29 giugno
2017: approvata.
Trasmesso al Senato.

Codice del Terzo settore

Atto del Governo sottoposto
a parere parlamentare n.
417
Schema di decreto
legislativo recante codice
del Terzo settore.
lter: approvato in esame
definitivo dal consiglio dei
ministri n. 37 del 28 giugno
2017.

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale

Atto del Governo sottoposto
a parere parlamentare n.
418
Schema di decreto
legislativo recante revisione
della disciplina in materia di
impresa sociale.
lter: approvato in esame
definitivo dal consiglio dei
ministri n. 37 del 28 giugno
2017.

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

orientamento secondo il quale in tema di servitù, l'acquisto per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia) postula l'esistenza di segni visibili, cioè di opere di natura permanente, obiettivamente destinate all'esercizio della servitù che rivelino per la loro struttura e funzione, in maniera inequivoca, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente (*Cassazione civile, sez. II, sentenza 26 giugno 2017, n. 15843*).

In fuga dopo l'incidente stradale: per l'arresto non è richiesta flagranza nè quasi flagranza

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il giudice aveva respinto la richiesta di convalida dell'arresto del conducente di un'autovettura, dandosi alla fuga dopo l'incidente da questi provocato, per essere stato questi arrestato la mattina successiva, la Corte di Cassazione (sentenza 14 giugno 2017, n. 29759) – nell'accogliere la tesi del PG secondo cui per procedere all'arresto in ordine al reato di fuga, non è richiesto lo stato di flagranza o quasi flagranza - ha affermato il principio secondo cui l'esclusione dell'arresto del conducente che si metta a disposizione della polizia giudiziaria nelle ventiquattr'ore, previsto dall'*art. 189, comma 8 bis, Cod. Strada*, non contraddice la sussistenza delle condizioni di quasi flagranza di cui all'*art. 382 c.p.p.*, ma le dà per presupposte; ne consegue che, affinché possa procedersi all'arresto in esito al delitto di fuga o di omissione di soccorso, devono ugualmente sussistere tutte le condizioni di flagranza o di quasi flagranza, in presenza delle quali il responsabile potrà evitare l'arresto ponendosi a disposizione della polizia giudiziaria entro le ventiquattr'ore (*Cassazione penale, sezione IV, sentenza 14 giugno 2017, n. 29759*).

Non svalutare un credito inesigibile integra il reato di falso in bilancio

La permanenza nel bilancio di una società di un credito inesigibile, senza operare la dovuta svalutazione richiesta dai principi contabili che vanno considerati quali criteri tecnici generalmente accettati che consentono una corretta appostazione e lettura delle voci del bilancio e dai quali ci si può discostare solo fornendo adeguata informazione e giustificazione, integra il reato di falso in bilancio. Questo è quanto stabilito dalla quinta sezione penale della Suprema Corte di cassazione con la *sentenza n. 29885/2017*.

Notifica in cancelleria valida se manca elezione domicilio e la PEC è solo per le comunicazioni

La Corte di Cassazione, con la *sentenza 15147/2017*, ritiene valida la notifica della sentenza presso la cancelleria ove la parte non abbia eletto domicilio nel comune in cui aveva sede l'ufficio giudiziario e abbia indicato la PEC solo per la ricezione delle comunicazioni.

Atto Camera: 2168-B
"Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano" (approvata, in un testo unificato, dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato)
Iter 26 giugno 2017 Esame in assemblea

News dal Legislatore

Di interesse generale

L. 21 giugno 2017, n. 96 (G. U. 23 giugno 2017, n. 144, S.O)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 94 (G.U. 22 giugno 2017, n. 143, S.O.)

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

Del. 13/06/2017, n. 13/2017/SEZAUT/INPR (Pubblicata nel sito internet della Corte dei conti)

Linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni 2017-2019, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, L. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Focus prassi

Ris. 27 giugno 2017, n. 78/E (Emanata dall'Agenzia delle entrate)

Interpello ai sensi dell'art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attestazione del requisito di vigilanza OICR esteri.

Nota 21 giugno 2017, n. 5617 (Emanata dall'I.N.L.)

Richiesta di chiarimenti su verifiche afferenti cooperative e società che forniscono ai propri utenti servizi di assistenza alla persona ed eventuali risvolti in tema di somministrazione illecita di manodopera.

News dalla Magistratura

Civile e procedura civile

Cass. civ., Sez. II, Ord., 26 giugno 2017, n. 15846

APPALTO PRIVATO. Rovina e difetti dell'immobile

La gravità di un difetto, agli effetti dell'art. 1669 c.c., è correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, né, pertanto, è esclusa ex se dalla modesta entità del singolo elemento ce ne sia affetto, in rapporto all'intera costruzione. Di talché configurano difetti rilevanti nei termini di cui innanzi, anche le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima; l'ipotesi ricorre allorché l'opera sia realizzata con materiali inadeguati o non a regola d'arte, ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera. (Nella specie i difetti ricondotti all'ambito di operatività della richiamata disposizione consistono in crepe, lesioni, scheggiature, scalfitture, avvallamenti riscontrati sulle piastrelle della pavimentazione di numerosi vani dell'appartamento, posti su entrambi i piani dello stesso, nonché sul rivestimento della scala interna, causati dalla tecnica costruttiva adoperata e dalla qualità dei materiali impiegati.)

Cass. civ., Sez. VI-Lavoro, Ord., 26 giugno 2017, n. 15895

CASSAZIONE CIVILE. Ricorso (procura speciale al difensore e sua sottoscrizione) - SPESE GIUDIZIALI CIVILI

In base all'art. 365 c.p.c., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. Ne deriva che è inadeguata allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, quantunque conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio. In tale ipotesi, ovvero in assenza della procura speciale, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 23 giugno 2017, n. 15706

PROCEDIMENTO CIVILE - SPESE GIUDIZIALI CIVILI. Liquidazione delle spese

Nei procedimenti in cui è consentita alla parte la difesa personale, la stessa, che non rivesta anche la qualità di avvocato, può richiedere unicamente il rimborso delle spese vive concretamente sopportate, da indicarsi in apposita nota, e non già la liquidazione del compenso professionale spettante al difensore legalmente esercente. Nel novero dei procedimenti anzidetti rientra quello avente ad oggetto la revoca dell'amministratore di condominio ex artt. 1129, comma

11, c.c. e 64 disp.att.c.c., giacché in esso l'intervento del giudice è diretto all'attività di gestione di interessi e non culmina in un provvedimento avente efficacia decisoria, in quanto non incide su situazioni sostanziali di diritti o di status, con la conseguenza che non è indispensabile il patrocinio di un difensore legalmente esercente.

Società, fallimento, tributario

Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 27 giugno 2017, n. 15978

IMPOSTE E TASSE IN GENERE. Sanzioni fiscali

Il rigetto nel merito del ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento, non osta all'accoglimento dell'istanza, dal medesimo formulata, con riferimento alla irrogazione delle sanzioni, di applicazione del trattamento più favorevole di cui al D.P.R. n. 158 del 2015, in quanto normativa sopravvenuta alla pronuncia gravata, la cui applicabilità in pendenza del giudizio, è consentita dall'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 158 citato, come modificato dall'art. 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015. In applicazione del principio del favore rei trova, invero, applicazione il trattamento più favorevole assicurato dallo ius superveniens, a condizione che vi sia un giudizio ancora in corso ed il provvedimento impugnato non sia quindi divenuto definitivo (come nella fattispecie)

Cass. civ., Sez. VI-5, Ord., 26 giugno 2017, n. 15899

AUTOVEICOLI - IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Accertamento

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nei cosiddetti redditemetri, deve ritenersi esteso anche alle auto storiche, non rinvenendosi in dette disposizione alcuna precisazione o restrizione al riguardo e rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, dal quale possono correttamente desumersi elementi di valutazione nell'ambito dell'apprezzamento riservato al giudice del merito, come fatto al quale notoriamente si ricollegano spese a volte anche ingenti. Le predette autovetture, invero, formano oggetto di ricerca e collezionismo tra gli appassionati e la relativa manutenzione, secondo l'id quod plerumque accidit, comporta rilevanti costi, in ragione della necessità di riparazione e sostituzione dei componenti soggetti ad usura. (Nel caso concreto va, dunque, riformata la gravata pronuncia nella parte in cui ha escluso che il mantenimento di auto storiche potesse costituire indice di capacità al pari delle autovetture ordinarie.)

Lavoro e previdenza sociale

Cass. civ., Sez. lavoro, 27 giugno 2017, n. 15966

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento per giusta causa

In relazione al licenziamento per giusta causa, il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti sia molto laborioso e richieda uno spazio temporale maggiore, e non potendo, nel caso in cui il licenziamento sia motivato dall'abuso di uno strumento di lavoro, ritorcersi a danno del datore di lavoro l'affidamento riposto nella correttezza del dipendente, od equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell'illecito, ovvero supporre una tolleranza dell'azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente. La valutazione della tempestività della contestazione rappresenta, dunque, un giudizio di merito, insindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato.

Cass. civ., Sez. lavoro, 27 giugno 2017, n. 15975

ATTI AMMINISTRATIVI - LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento

Un provvedimento della Pubblica Amministrazione che accerti la carenza di abilitazione od

idoneità del lavoratore o che lo privi di un'autorizzazione per l'esercizio delle mansioni svolte ha l'efficacia di costituire ragione di impossibilità sopravvenuta per il datore di lavoro di ricevere la prestazione o di giustificato motivo oggettivo per il licenziamento (ove non esistano mansioni diverse da quelle per lo svolgimento delle quali era imposto il titolo revocato).

Cass. civ., Sez. lavoro, 26 giugno 2017, n. 15864

LAVORO (RAPPORTO DI). Licenziamento per giusta causa

La giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che deve essere concretizzata valorizzando i fattori esterni relativi alla coscienza generale, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione qualora sia immune da errori logici e giuridici. Tra l'altro, la sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia della gravità dei fatti addebitati al lavoratore (desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensità dell'elemento intenzionale) sia della proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell'inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c.

Penale e procedura penale

Cass. pen., Sez. VI, ud. 16 maggio 2017 - dep. 27 giugno 2017, n. 31606

PECULATO

Nel giudizio avente ad oggetto la contestazione del delitto di peculato, con affermazione della penale responsabilità del prevenuto, è infondata la dedotta duplicazione dell'azione civile nel giudizio penale, in virtù della condanna al risarcimento dei danni intervenuta nel giudizio erariale già posta in esecuzione, in quanto è pacifica l'indipendenza dei relativi giudizi e la legittimità del risarcimento al danno morale, cagionato all'ente dal dipendente infedele (come nel caso concreto).

Cass. pen., Sez. VI, ud. 24 maggio 2017 - dep. 26 giugno 2017, n. 31509

SICUREZZA PUBBLICA. Misure di prevenzione

Il principio di autonomia valutativa del giudice della prevenzione rispetto a quello penale, non può spingersi fino al punto da consentire al primo, in funzione della dimostrazione della pericolosità sociale, l'esame e la valutazione di fatti e circostanze espressamente negate in sede di accertamento penale, ma, in assenza di giudicato penale affermativo di responsabilità, va limitato, nella sua estensione cognitiva, alla facoltà di ricostruzione in via autonoma di fatti e circostanze comunque accertati in quella sede e potenzialmente significativi di pericolosità rilevante.

Focus Giurisprudenza UE

Corte giustizia U.E., Sez. II, 21 giugno 2017, n. 621/15

FARMACI

L'art. 4 della direttiva 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, dev'essere interpretato nel senso che non osta a un regime probatorio nazionale in base al quale il giudice di merito, chiamato a pronunciarsi su un'azione diretta ad accertare la responsabilità del produttore di un vaccino per danno derivante da un asserito difetto di quest'ultimo, può ritenere, nell'esercizio del libero apprezzamento conferitogli, che, nonostante

La constatazione che la ricerca medica non stabilisca né escluda l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, taluni elementi in fatto invocati dal ricorrente costituiscano indizi gravi, precisi e concordanti i quali consentono di ravvisare la sussistenza di un difetto del vaccino e di un nesso di causalità tra difetto e malattia. I giudici nazionali devono tuttavia assicurarsi che l'applicazione concreta che essi danno a tale regime probatorio non conduca a violare l'onere della prova instaurato dall'art. 4 né ad arrecare pregiudizio all'effettività del regime di responsabilità istituito da tale direttiva.

L'art. 4 della direttiva 85/374 osta a un regime probatorio fondato su presunzioni secondo il quale, quando la ricerca medica non stabilisce né esclude l'esistenza di un nesso tra la somministrazione del vaccino e l'insorgenza della malattia da cui è affetto il danneggiato, la sussistenza di un nesso di causalità tra il difetto attribuito al vaccino e il danno subito dal danneggiato deve sempre essere considerata dimostrata in presenza di taluni indizi fattuali predeterminati di causalità.

Corte giustizia U.E., Sez. III, 15 giugno 2017, n. 249/16

MUTUO. Azione di regresso

L'art. 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella "materia contrattuale" ai sensi di tale disposizione.

L'art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come "contratto di prestazione di servizi" ai sensi di tale disposizione.

L'art. 7, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il "luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto", ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell'azione di regresso tra i condebitori.

Per approfondire

Infermità di mente e neuroscienze: il compito dell'esperto e il compito del giudice

Pubblichiamo la seconda parte dell'estratto dallo studio della Professoressa Magro su infermità di mente e neuroscienze. In definitiva, l'apporto neuro scientifico assicura una maggiore oggettività alla valutazione peritale, nella fase diagnostica della infermità di mente, evidenziando "condizioni di vulnerabilità", "fattori di rischio genetico," evidenze psicopatologiche che possono rendere più plausibile lo scatenarsi del fatto illecito. Ma l'accertamento della infermità di mente non esaurisce il giudizio normativo di imputabilità. Spetta esclusivamente al giudice il compito di verificare l'incidenza dell'infermità di mente sulla concreta commissione del reato. Qui l'apporto dell'esperto neuroscienziato è destinato ad esaurire la sua efficacia: le neuroscienze non hanno alcuna valenza predittiva e prognostica circa il futuro comportamento criminale, né forniscono alcuna spiegazione della genesi del crimine. Il neuroscienziato fornisce solo la base empirica del giudizio normativo di imputabilità.

Rifugiati, il ritardo dello Stato Ue nella presa in carico è motivo di ricorso del richiedente asilo?

Un richiedente protezione internazionale ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione di trasferimento in un altro Stato membro adottata a seguito di una richiesta di presa in carico quando, nel presentare tale richiesta, lo Stato membro richiedente non ha rispettato i termini fissati nel regolamento. E' quanto suggerito dall'Avvocato Generale Sharpston nelle conclusioni

presentate il 20 giugno 2017: a suo parere, infatti, il regolamento Dublino III non costituirebbe più un meccanismo puramente interstatale e l'applicazione dei termini implicherebbe conseguenze sostanziali per i richiedenti e gli Stati membri interessati (*CGUE, sentenza 20 giugno 2017 (C-670/16)*).

Estinzione del giudizio costituzionale: la rinuncia del ricorrente principale non richiede l'accettazione del resistente non costituito

Con l'*ordinanza n. 146 del 2017* il Giudice delle leggi ha affermato il principio processuale secondo cui, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, promossi dal Governo contro una legge regionale, ai sensi dell'*art. 127*, primo comma, della Costituzione, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l'intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell'*art. 23* delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo, senza che vi sia bisogno di alcuna accettazione della rinuncia.